

PENALISTI VIA MANIN 3
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MUCCIARELLI

Avv. ANTONIO MUCCIARELLI

SOCI

Avv. PROF. FRANCESCO MUCCIARELLI

Avv. LUISA MAZZOLA

Avv. MARTA LANFRANCONI

Avv. ADRIANO RAFFAELLI

Avv. MARCO CALLERI

OF COUNSEL

Avv. PROF. CARLO ENRICO PALIERO

ASSOCIATI

Avv. BARBARA BONZANO

Avv. VALERIA TARTARA

Avv. EMANUELA DANELLI

Avv. GIACOMO DE CAROLIS

Avv. ENRICO BASILE

Avv. FEDERICO PEZZANI

Avv. ANDREA ROSSETTI

Avv. ALESSANDRO PALAZZO

Avv. MARIA BINDA

Avv. CATERINA CATTANI

Avv. NICCOLÒ PIRAMIDAL

Avv. CAROLINE HASSOUN

Avv. FEDERICO GUASTONI

Avv. MARTINA LEO

Avv. ROSARIA GIAMBERSIO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE VII PENALE

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

PRESIDENTE: dott. M. Tremolada

Procedimento penale n. 54772/13 R.G.N.R. - n. 1351/18 R.G. TRIB.

I sottoscritti avvocati Marco Calleri e Andrea Rossetti del Foro di Milano, con ivi studio in via Manin 3, nella loro qualità di difensori di fiducia del sig. Malcolm Brinded ('MB'), persona imputata nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato, al fine di consentire una più agevole trattazione dell'udienza già fissata per il giorno 17 marzo 2021, rassegnano, in sostituzione delle repliche orali, le seguenti

brevi note di replica

Introduzione

1. Gli scritti difensivi depositati (nel prosieguo, anche separatamente, 'Memoria MB' e 'Repliche MB') dimostrano definitivamente che né la Pubblica Accusa né la Parte Civile sono stati in grado di fornire evidenza dei requisiti obiettivi del reato di corruzione internazionale transnazionale ascritto all'odierno imputato, né prova della consapevolezza e volontà, in capo a MB, di partecipare a qualsivoglia atto corruttivo (o altrimenti illecito). Al contrario: l'istruttoria dibattimentale ha escluso la verosimiglianza, prima che la fondatezza, dell'ipotesi accusatoria. Gli argomenti già sviluppati a sostegno della richiamata conclusione non verranno ripercorsi nuovamente. Gli scritti difensivi depositati già delineano il (limitato) coinvolgimento di MB nell'accordo su OPL 245

(com'è ragionevole attendersi da un *Executive Director* in Shell): coinvolgimento che fu completamente legittimo.

2. Invero, gli argomenti di questa difesa in risposta alle repliche orali della Pubblica Accusa e della Parte Civile consentono di inquadrare correttamente il contesto del coinvolgimento di MB sull'accordo OPL 245, stabilendo la lente attraverso la quale devono essere analizzate (e comprese) le evidenze (in effetti prive di consistenza in chiave accusatoria) su cui la Procura della Repubblica pretende di fondare l'addebito nei confronti dell'imputato. Nel fare ciò, si fornirà un'immagine di MB da diversi punti di vista: (a) la sua figura e il suo ruolo, (b) la sua comprensione della Nigeria all'epoca dei fatti e (c) la sua visibilità sulle condizioni del *Resolution Agreement* su OPL 245 e del contesto in cui furono negoziate.

(A) In primo luogo, la sua figura e il suo ruolo

3. La Pubblica Accusa descrive MB come persona sensibile alla “*enorme importanza*” dell'accordo, che presumibilmente avrebbe avuto “*grandi ricadute politiche e reputazionali*”¹. Nella sua replica orale, il Pubblico Ministero ha anche fatto riferimento alle dichiarazioni di Armanna, che ricorda MB – pur senza averlo mai incontrato – come fortemente motivato a raggiungere un accordo e asseritamente a *rischio* in virtù degli investimenti in passato sostenuti da Shell sul giacimento.
4. Tale ricostruzione travisa le evidenze disponibili. MB non era in alcun modo motivato a concludere l'accordo su OPL 245 *a tutti i costi*. Dal perfezionamento dell'accordo MB non avrebbe ottenuto alcun vantaggio in termini finanziari o di avanzamento di carriera. Il punto può meglio esser compreso alla luce del ruolo di MB in Shell e dell'irrelevanza che l'accordo in questione ebbe per la sua carriera.
5. Il coinvolgimento di MB nel progetto OPL 245 avvenne, avvenne, nel 2007, a seguito di oltre 30 anni di lavoro di successo in Shell, a partire dalla posizione di ingegnere di progettazione di piattaforme *off-shore*, nel 1974, sino all'ingresso nel Consiglio di

¹ Memoria del Pubblico Ministero, 13 gennaio 2021, p. 280.

Amministrazione di Royal Dutch Shell, nel 2002, come uno dei cinque – poi tre – *Executive Directors*.

6. Il 2004 aveva peraltro rappresentato un punto di svolta per Shell, a seguito di un episodio (la sopravvalutazione delle riserve *oil and gas* per quasi il 25%) che aveva comportato l'apertura di indagini da parte di numerose Autorità e il licenziamento dei vertici di Shell, e a seguito del quale MB aveva assunto la direzione della divisione globale *Exploration & Production*. Alla luce del richiamato incidente, al centro del programma dei nuovi vertici di Shell venne posta la ricostruzione della fiducia riposta in Shell da soggetti interni ed esterni, mediante la promozione dei valori fondamentali di onestà, integrità e rispetto per le persone: valori che MB e i nuovi vertici promossero sin dal loro insediamento, in primo luogo attraverso l'esempio del loro personale operato.
7. Questo è il contesto che ha caratterizzato la *leadership* di MB per tutto il periodo del suo coinvolgimento nell'OPL 245, come figura di sostegno nell'attuazione di una integra *business practice*, impostando il *tone from the top* su tutte le questioni rilevanti (come dimostrato dalla relazione del Consulente tecnico Homer Moyer, che ha allegato le comunicazioni di MB circolate all'interno di Shell, e dalle dichiarazioni testimoniali rese da Craig e Ruddock). MB era una persona che non avrebbe mai facilitato, avallato o tollerato un potenziale fenomeno di corruzione, né ignorato possibili campanelli di allarme.
8. A seguito del turbolento episodio del 2004, sotto la guida dei nuovi vertici Shell aveva migliorato con successo le propria *performance* nel periodo precedente l'accordo OPL 245. Nel 2010, il prezzo delle azioni era aumentato, rispetto al 2004, del 70%, i due business *Upstream* generavano circa l'85% dei profitti globali di Shell ed erano stati investiti oltre 20 miliardi di dollari all'anno in numerosi e complessi progetti di grandi dimensioni su scala globale. MB non era sottoposto ad alcuna pressione per la crescita della posizione detenuta da Shell in Nigeria, né d'altra parte il progetto OPL 245 avrebbe potuto avere alcun effetto sulle riserve o sulle finanze di Shell ancora per molti anni a valle della conclusione del *Resolution Agreement*. Come il dibattito ha chiarito, si trattava invero di una prospettiva ancora incerta, che richiedeva approfondite valutazioni prima di poter contemplare qualsiasi impegno di investimento ed eventuale, successiva,

contabilizzazione di riserve. Sotto altro profilo, MB non era in alcun modo ‘esposto’ per effetto degli investimenti sostenuti in passato in OPL 245, avvenuti in effetti allorché MB non aveva ancora assunto la direzione di *Upstream International*. Tali circostanze sono dettagliatamente spiegate nella Memoria MB e nelle Repliche MB.

9. Fondamentalmente, MB non era neppure motivato da alcun avanzamento di carriera. Nel 2010, MB era una delle figure più *senior* in Shell e riconosciuto anche all'esterno come un leader del settore. MB si occupò dell'affare OPL245 allorché era all'apice della sua carriera e il suo pensionamento era già programmato per il 2012: MB non aspirava pertanto a nessun'altra posizione in Shell e, come illustrato nella Memoria MB, non aveva nulla da guadagnare in termini finanziari dalla risoluzione di OPL245 sotto il profilo della retribuzione percepita in Shell. Nulla, peraltro, autorizza anche soltanto ad ipotizzare che MB abbia ricevuto ritorni illeciti per effetto della conclusione degli accordi su OPL245.
10. In sintesi, MB non aveva alcun motivo – finanziario, di carriera, di pressione interna o altro – per facilitare, avallare o tollerare un potenziale fenomeno di corruzione, né per ignorare possibili campanelli di allarme. ***E in effetti ciò NON accadde in relazione ad OPL 245.***

(B) Passiamo ora alla ***sua comprensione della Nigeria***

11. Nel corso delle repliche orali, il Pubblico Ministero ha ripreso una nota informativa in cui Peter Robinson riporta la visione all'interno del Paese, secondo cui *“the President is motivated to see 245 closed quickly”* in ragione dei *“political contributions that will flow as a consequence”* dell'accordo su OPL 245, sostenendo che *“contributi politici”* sia espressione da leggere come tangenti². L'ipotesi d'accusa nei confronti di MB si basa sostanzialmente su questa nota: e tuttavia fraintende i contenuti della nota – peraltro interpretati alla luce di *rumors* condivisi tra altri (ma non ricevuti da MB) – e tralascia quella che fu la reale

² Memoria del Pubblico Ministero, 13 gennaio 2021, p. 281 e documento **RDSN578** e ss., appartenente alla produzione del Pubblico Ministero del 22 marzo 2019, acquisita al fascicolo del dibattimento in data 3 aprile 2019.

percezione di MB del contenuto della nota, alla luce delle sue conoscenze dell'epoca e delle peculiarità connesse al ruolo.

12. MB era all'epoca il direttore di *Upstream International*, con sede all'Aia, e le vicende in Nigeria rappresentavano una piccola parte delle sue responsabilità a livello globale; anche nel contesto del *business* di Shell in Nigeria, esistevano molte altre questioni che, per MB, erano più rilevanti dell'OPL 245. Allo stesso modo per i suoi diretti riporti – che avevano un nucleo di attribuzioni assai più ristretto di MB – l'OPL 245 non rappresentava un'assoluta priorità. Sia per l'*Upstream International General Counsel*, Keith Ruddock, che per l'*Executive Vicepresident* per l'Africa sub-sahariana, Ian Craig, l'OPL 245 non rientrava tra le dieci questioni più importanti.
13. Per Shell, le questioni di maggiore importanza in Nigeria non attenevano tanto alla redditività di singole operazioni di investimento, ma concernevano invece le immense sfide ambientali e in tema di sicurezza che dovevano essere affrontate nel Paese e l'incidenza delle stesse sulla reputazione di Shell a livello mondiale. Tali sfide costituivano l'obiettivo fondamentale perseguito da MB nel contesto della sua attività di supervisione del *business* di Shell in Nigeria dal 2004 in poi, e ciò fornisce ragione della priorità con cui MB guardava al successo dell'amnistia nel Delta del Niger, da quando la questione emerse a partire dal 2009.
14. Come spiegato nella Memoria MB, l'importanza delle questioni ricordate al § 13 era fondamentale. Per quanto riguarda il tema della sicurezza, tra il 2005 e il 2010, 180 dipendenti di Shell e degli appaltatori erano stati infatti rapiti, e 18 dipendenti di Shell e alcuni appaltatori erano stati uccisi nel contesto di incidenti determinati dalla carenza di sicurezza in Nigeria, quasi tutti nel Delta del Niger³. Comprensibilmente, MB e il *Board* di Shell si erano concentrati senza sosta nell'adottare misure finalizzate per la prevenzione di altri incidenti mortali in Nigeria.
15. Inoltre, Shell era stata a lungo criticata per le sue *performance* sotto il profilo ambientale nel Delta del Niger, dove si trovava dislocata un'imponente rete di condotte e impianti, spesso in aree che, negli anni di riferimento, erano impossibili da raggiungere a causa di

³ In particolare, si veda nota a piè di pagina n. 95 a p. 31 della Memoria MB.

problemi di sicurezza. Anche se la *performance* ambientale operativa era migliorata sotto la guida di MB, il sabotaggio e gli attacchi erano aumentati, costituendo la causa di oltre il 90% del *total oil spilled* in Nigeria negli anni 2009 e 2010.

16. Infine, MB era ben cosciente che il Governo nigeriano si trovava ad affrontare sfide significative sotto un profilo economico, in particolare in ragione del crollo della produzione di petrolio *onshore* a causa dei problemi di sicurezza nel Delta, mentre gli investimenti *deep-water offshore* si trovavano in una fase di stallo dall'inizio del decennio.
17. Alla luce del contesto, così come appena delineato, il Tribunale non avrà difficoltà ad intendere – esattamente come all'epoca intese MB – l'importanza del ruolo che Etete avrebbe potuto svolgere nell'assicurare l'amnistia nel Delta del Niger.
18. Ciò di cui MB ***era consapevole*** è che l'amnistia costituiva una possibilità unica per un radicale miglioramento della situazione della sicurezza del Delta del Niger, che avrebbe, a sua volta, recato benefici al personale di Shell e alla sicurezza degli appaltatori, nonché ai popoli che avevano direttamente vissuto i peggiori riflessi di tali violenze. L'amnistia rappresentava un'opportunità unica anche al fine di ridurre il sabotaggio delle condutture e consentirvi un accesso sicuro per la riparazione delle parti distrutte e dei siti di fuoriuscita (precedentemente inaccessibili), con positive ripercussioni sulla reputazione di Shell in merito alla gestione ambientale.
19. Ciò che MB ***aveva capito*** dal suo *team* in Nigeria (come emerge dagli atti acquisiti al processo) è che Etete rappresentava una figura politica chiave nel Delta del Niger, in grado di svolgere un ruolo cruciale nel garantire il successo dell'amnistia, che costituiva peraltro obiettivo dell'amministrazione in carica. Dal successo dell'amnistia sarebbero derivati importanti benefici, tra cui la possibilità di ripristinare la produzione di petrolio in tutta l'area del Delta del Niger.
20. MB ***non*** poteva dunque intendere – e in effetti ***non*** intese – che “*contributi politici*” significasse “tangenti”, come suggerito dall'Accusa. MB era consapevole della difficile reputazione della Nigeria sotto il profilo dell'integrità degli affari, ma, per quanto ne sapeva, Shell ***non aveva mai*** avuto problemi con pubblici ufficiali di alto profilo nel

Governo nigeriano che avessero richiesto tangenti, come chiarito nella Memoria depositata dalla difesa Shell. La questione Panalpina, a cui si fa riferimento nella Memoria MB, aveva avuto ad oggetto una vicenda di funzionari doganali di basso livello che avevano ricevuto pagamenti illeciti attraverso subappaltatori di terze parti: scenario ben lontano da qualsiasi accusa riguardante figure politiche di alto livello dell'FGN, e che aveva peraltro rappresentato occasione per un ulteriore rafforzamento delle procedure anticorruzione in Shell (che Homer Moyer ha notato essere sviluppato “*a livello più elevato della maggior parte dei programmi di conformità anticorruzione esistenti all'epoca*”⁴). Nel contesto, MB – oltre che dalle richiamate procedure anticorruzione che presidiavano il *business* – era incoraggiato dalla lunga storia di Shell in Nigeria: Shell aveva infatti una *partnership* di lunga data e di successo con la Nigeria (che stava diventando sempre più stabile e democratica), ed era all'epoca guidata da un Presidente, un Ministro del Petrolio e un *Attorney General* che godevano di una forte reputazione per le posizioni da loro assunte in termini di integrità e lotta alla corruzione.

21. L'Accusa ha peraltro male richiamato gli argomenti di questa difesa, laddove ha riferito che, nella ricostruzione difensiva, i “*contributi politici*” dovessero riferirsi all'interesse di GLJ alla produzione di petrolio. Il Pubblico Ministero ha ritenuto tale interpretazione implausibile, dal momento che tali benefici non si sarebbero verificati per molti anni a venire. L'argomento risulta infondato alla luce delle emergenze dibattimentali. Si tornerà a breve sul significato che MB aveva attribuito all'espressione “*political contributions*”, non senza notare da subito che la prospettazione della Pubblica Accusa, secondo cui GLJ non avrebbe avuto alcun interesse alla messa in produzione del giacimento, è smentita su base documentale: il *briefing note* di Robinson a MB prima del suo incontro con Descalzi riporta infatti che il Presidente Jonathan vuole “*to see this resolved ASAP. Wants the production (has been stalled since 1998-2000)*”⁵.
22. La coerente e obiettiva delle evidenze disponibili dimostra che MB non poteva che interpretare – e in effetti interpretò – i “*contributi politici*” nei termini che seguono: (i) il sostegno all'amnistia da parte di Etete, che avrebbe potuto essere cruciale per garantire

⁴ Relazione sul Programma di Conformità alle Leggi Anticorruzione, a firma di Homer Moyer, 2 dicembre 2019, p. 7.

⁵ Documento **RDSN582-584**, in part. **RDSN584** appartenente alla produzione del Pubblico Ministero del 22 marzo 2019, acquisita al fascicolo del dibattimento in data 3 aprile 2019.

il successo dell'amnistia stessa, sotto vari profili fondamentale per la stabilità del Paese; (ii) il conseguente ripristino a breve termine della produzione di petrolio nel Delta del Niger e le connesse entrate finanziarie, di cruciale importanza per l'FGN; (iii) il definitivo incasso da parte di FGN del *bonus* di firma di 207.960.000 dollari, tuttora custodito in *escrow*; (iv) i significativi vantaggi reputazionali che sarebbero derivati dalla percezione della Nigeria, sulla scena internazionale, come nuovamente aperta agli investimenti esteri nel settore *deepwater oil and gas* (che era stato in gran parte in "pausa" per quasi un decennio); (v) il vantaggio di evitare un lodo arbitrale BIT, che *in ogni caso* avrebbe avuto conseguenze sfavorevoli per FGN (*quanto meno* sul piano reputazionale); nonché (vi) l'immediato beneficio politico connesso all'annuncio della risoluzione e dello sblocco dell'OPL 245: con una prospettiva futura di entrate dirette per l'FGN per 4,5 miliardi di dollari al *Net Present Value* o 34 miliardi di dollari su base non attualizzata, nonché impulso da 41 miliardi di dollari per il PIL della Nigeria. In sintesi: una volta correttamente ricostruito il contesto di riferimento, è evidente che MB non avrebbe *mai* potuto leggere le parole richiamate dall'Accusa quale campanello di allarme di un possibile fatto corruttivo. ***E in effetti non lo fece nel caso dell'OPL 245.***

(C) E infine giungiamo ***alla visibilità che MB ebbe sul Resolution Agreement per OPL245***

23. Il ruolo e l'approccio di MB nell'OPL 245 devono essere compresi avuto riguardo all'effettiva visibilità che ebbe sul *Resolution Agreement*. Nelle oltre 5000 pagine del fascicolo del dibattito, MB figura in circa 34 *e-mail*, che coprono un arco temporale di quattro anni e che si aggiungevano alle oltre 150.000 *e-mail* che lo stesso ragionevolmente ricevette in quel periodo (considerando che in genere MB riceveva oltre 100 *e-mail* al giorno). Inoltre, MB raramente è il mittente o diretto destinatario di tali *e-mail* (risultando di norma indicato in copia conoscenza). Nonostante ciò, l'Accusa tenta di attribuire a MB una conoscenza e un coinvolgimento attivo nell'accordo molto maggiore di quello che in realtà l'imputato ebbe.
24. Nel corso delle repliche orali, l'Accusa ha infondatamente suggerito che le informazioni contenute nelle *e-mail* provenienti da Copleston e Colegate avrebbero senza dubbio dovuto raggiungere MB tramite Craig e Robinson. Il Pubblico Ministero descrive tali

informazioni come “*intelligence report*”⁶, nonostante la loro funzione fosse quella di riferire voci correnti e speculazioni, e molto poco di quanto ivi suggerito ebbe poi effettivamente a verificarsi (come testimoniato da Ian Craig⁷). Si è domandata l’Accusa: come avrebbe potuto operare una società come Shell assumendo che tali informazioni non fossero state portate all’attenzione dei vertici? In effetti, l’interrogativo appare all’evidenza privo di fondamento già sul piano logico, oltretutto smentito dalle evidenze disponibili. Nulla suggerisce infatti che la corrispondenza richiamata sia mai andata oltre Robinson. Ad esempio, l’Accusa e la Parte Civile suggeriscono che MB fosse a conoscenza dell’*e-mail* “*Big Chief Bison*” (inviata da Colegate a Robinson e Copleston)⁸, sulla quale paiono fare molto affidamento: ma non v’è nulla che provi che questa comunicazione sia mai stata inoltrata a MB, o altrimenti portata alla sua attenzione. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall’Accusa, Shell può in effetti funzionare come immensa società globale soltanto se i suoi dirigenti **limitano** le informazioni trasferite verso i vertici a quelle considerate rilevanti e credibili e se i vertici **delegano** poteri e responsabilità, anche molto significative, ai dirigenti *in-country*. Nessun manager potrebbe lavorare in modo efficace se ogni informazione potenzialmente rilevante, proveniente da 120 *Vicepresident* dislocati in 30 Paesi nel mondo, fosse oggetto di regolare *escalation*, in assenza di filtri, da parte di coloro che si trovano ai livelli gerarchici inferiori.

25. Infatti, in virtù della *seniority* e della portata globale del proprio mandato, MB faceva necessariamente affidamento sull’*escalation* delle sole informazioni strategiche, di importanza chiave, provenienti dal competente *team* in Nigeria, tramite i suoi principali rapporti diretti: Ian Craig (*Decision Executive* per l’affare), Keith Ruddock (business *General Counsel*) e Maarten Wetselaar, (*EVP Finance*). Questi ultimi si trovavano molto più vicini all’accordo di quanto non fosse MB, e Ruddock e Wetselaar godevano di poteri di supervisione in materia di *compliance* e avevano linee di rapporto indipendenti fino ai vertici di Shell.
26. Sul punto, le evidenze dimostrano che l’accordo OPL245 era stato vagliato a più livelli, dai parigrado di MB e dalle figure gerarchicamente inferiori a questi, nel rispetto delle

⁶ Trascrizione udienza 3 febbraio 2021, Replica del Pubblico Ministero, p. 24.

⁷ Trascrizione udienza 11 settembre 2019, deposizione teste Ian Craig, p. 39.

⁸ Si fa riferimento al documento **RDSN855**, citato dal Pubblico Ministero nella propria Memoria del 13 gennaio 2021, p. 182 e dalla Parte Civile nella propria Memoria del 10 febbraio 2021, p. 24

procedure interne in materia di negoziazione e definizione dell'investimento (rispettivamente, in conformità alla PCN e alla GIP). Questi ultimi documenti, in particolare, erano specificamente finalizzati a garantire che MB potesse identificare qualsiasi rischio rilevante (compreso, eventualmente, il rischio di corruzione) in merito alla transazione proposta su OPL 245. Nella Memoria MB è spiegato, al di là di ogni dubbio, che MB non ha ricevuto *alcun* campanello di allarme rispetto all'accordo. Le (incontestate) testimonianze provenienti da Ruddock e Craig – entrambi testimoni credibili e diretti, all'epoca con responsabilità chiave in relazione all'accordo – hanno confermato che gli stessi non avvertirono alcun campanello d'allarme che non fosse stato adeguatamente affrontato e che MB, se ne avesse rilevato alcuno, avrebbe senza dubbio fornito risposte efficaci. Inoltre, nel corso del processo che condusse all'accordo, MB tenne informati i vertici esecutivi di Shell (compresi CEO, CFO e *Legal Director*).

27. Gli aggiornamenti che MB riceveva dai diretti riporti costituivano la base della sua comprensione dell'accordo e alimentavano le sue interazioni con Claudio Descalzi, suo omologo in ENI. MB considerava la nuova *partnership* con ENI quale relazione tra parti indipendenti, conformemente alle *normal business practices*. Tanto MB quanto Claudio Descalzi stavano proteggendo gli interessi delle rispettive società: e ciò si riflette limpidamente nelle rispettive comunicazioni.
28. MB sapeva inoltre che l'accordo, lungi dall'essere il frutto di intese corruttive, era stato negoziato duramente per molti mesi dal *deal team* in Nigeria (contrariamente alle affermazioni dell'Accusa e della Parte civile, la prova della genuinità dei negoziati, che furono reali e intensi, è fornita nelle Repliche MB e nelle memorie di replica depositate da altre difese). L'accordo riflette un risultato equo per tutte le parti coinvolte, e per il popolo nigeriano. L'accordo finale non risultava affatto insolitamente positivo in termini economici per Shell. L'effettiva produzione del blocco era ancora una realtà molto lontana, e risultava all'epoca assai probabile che non sarebbe mai arrivata a 'coprire' il capitale investito per lo sviluppo (in effetti, ciò non è accaduto). Le evidenze dimostrano che l'offerta finale di Shell era assai prossima al limite massimo di ciò che la compagnia era disponibile a pagare per risolvere la questione. Infine, che non vi fosse nulla di eccezionale nei termini e nelle condizioni del *Resolution Agreement* è stato confermato dai numerosi Consulenti Tecnici sentiti in dibattimento.

29. Inoltre, MB accolse con favore la circostanza che l'accordo avrebbe determinato l'estinzione del pendente procedimento arbitrale tra Shell e il Governo ai sensi del BIT: di qui il coinvolgimento del Governo nigeriano, che peraltro garantiva maggior fiducia che i diritti di Shell sul blocco non sarebbero stati messi in discussione in futuro.
30. Infine, MB era consapevole che l'accordo fosse assai prezioso, sotto il profilo politico, per l'FGN: in quanto evitava la potenziale soccombenza nel contesto del procedimento arbitrale BIT (e comunque ogni conseguenza di tipo reputazionale), segnalava un nuovo importante sviluppo, la riapertura e il rilancio del settore *deepwater oil and gas*, veicolando un messaggio di apertura della Nigeria agli investimenti esteri. A fronte della risoluzione di una decennale controversia, peraltro, Etete sarebbe stato probabilmente spronato a sostenere l'amnistia, il che avrebbe portato molti benefici immediati all'FGN e al popolo nigeriano. La transazione era quindi fondamentale per il Governo di elezione democratica, importante per la sicurezza del personale di Shell, per le tematiche di protezione ambientale, e di cruciale importanza per le comunità in sofferenza.
31. ***In breve, nulla del Resolution Agreement su OPL 245 avrebbe potuto sollevare a MB – e in effetti non sollevò – campanelli d'allarme sulla possibilità di corruzione.***

Conclusioni

32. ***Per concludere, il dibattito ha dimostrato che MB non aveva alcun motivo, ragione né inclinazione per facilitare, avallare o tollerare un potenziale fenomeno di corruzione, né per ignorare possibili campanelli di allarme. E in effetti ciò NON accadde in relazione ad OPL 245.***
33. L'infondatezza della prospettazione accusatoria appare nitida, e palese l'innocenza di MB. La storia di MB riflette l'integrità dell'uomo, e le evidenze acquisite in dibattito dimostrano che l'imputato ebbe ad agire nella radicata convinzione che risolvere la saga di OPL245 sarebbe stato, oltreché rispondente agli obiettivi di Shell, nell'interesse

pubblico della Repubblica della Nigeria: non già suscettibile di causare ad essa danni, come sostenuto dall'Accusa Pubblica e privata.

*

Alla luce di quanto brevemente delineato sopra e richiamati i contenuti della Memoria MB e delle Repliche MB, i sottoscritti difensori

chiedono


che codesto Ill.mo Tribunale voglia assolvere l'imputato Malcolm Brinded perché il fatto non sussiste o con la più ampia formula liberatoria ritenuta di giustizia.

Si delega al deposito del presente atto la dott.ssa Claudia Pante' del Foro di Milano.

Con osservanza.

Milano, 15 marzo 2021.


(avv. Marco Calleri)


(avv. Andrea Rossetti)